

COMPORTAMENTI VIRTUOSI E SCELTE CONSAPEVOLI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'invito alla responsabilità individuale per l'adozione di comportamenti virtuosi e scelte consapevoli per il contenimento dell'inquinamento atmosferico è una concreta possibilità che le Istituzioni devono perseguire se si tiene conto di quanto sia significativo il contributo complessivo alla riduzione delle emissioni inquinanti che ne può derivare.

Per le scelte e i comportamenti individuali si riassumono di seguito le raccomandazioni più significative.

MOBILITA'

- scelta di una mobilità pubblica e collettiva alternativa alla mobilità privata per quanto possibile;
- guida ecologica (basse velocità e regime costante per quanto possibile) e manutenzione del mezzo comportano risparmio carburante ed emissioni ridotte;
- per nuovi veicoli, privilegiare classi Euro 5 o 6 e, per i ciclomotori e motocicli, quelli a 4 tempi rispetto ai due tempi.

RISCALDAMENTO DOMESTICO

- rispettare dei limiti di temperatura imposti per legge (20°C edifici residenziali) negli edifici civili e nelle abitazioni mantenendo, se possibile, la temperatura più bassa di un grado;
- spegnere i riscaldamenti, se possibile, in assenza di persone nell'ambiente;
- nel caso di utilizzo di apparecchi a legna, è fondamentale per minimizzare le emissioni derivante dalla combustione, tenere presente:
 - la scelta dell'apparecchio, l'installazione la corretta manutenzione;
 - la corretta selezione della legna;
 - la efficace e corretta conduzione della combustione affinché sia la più completa possibile;
- se disponibili altri sistemi di riscaldamento tradizionali a gas metano o gasolio non utilizzare l'impianto di riscaldamento a legna nei periodi critici perché comunque è più inquinante delle altre tipologie impiantistiche;
- rispettare i divieti vigenti in merito alle combustioni all'aperto;
- rispettare le tempistiche di controllo degli impianti termici;

CONSUMI ENERGETICI:

- limitare gli sprechi energetici e utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico per limitare le necessità di produzione di energia, ancora principalmente derivante da fonte fossile.

Regione Lombardia ha condotto campagne di comunicazione al fine di rendere il cittadino più consapevole e più attivo nell'affrontare il problema complesso e difficile dell'inquinamento della qualità dell'aria.

In allegato il link all'ultima campagna "L'aria che respiro" realizzata con il quotidiano Corriere della Sera reperibile sul web all'indirizzo:

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213652373025&childpagename=DG_Reti%2FDetail&pagename=DG_RSSWrapper

Misure di incentivazione e di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

A partire da quest'anno, Regione Lombardia, ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 2578/14 e 2525/14, ha previsto l'estensione dei provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, tra i quali **rientra anche il comune di Bareggio**.

I provvedimenti che interessano il nostro Comune si articolano in:

1. Misure per la limitazione del traffico veicolare;
2. Provvedimenti antinquinamento in ambito civile;
3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali.

Di seguito si andrà a riassumere brevemente le caratteristiche dei suddetti provvedimenti, che sono comunque consultabili interamente sul sito della Regione Lombardia.

Misure per la limitazione del traffico veicolare

Dal 15 ottobre 2015 e sino al 15 aprile 2016 sono in vigore alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione per determinati veicoli, provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti **"Euro 0 benzina"**);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti **"Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel"**).

Il fermo della circolazione si applica all'**intera rete stradale** ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004 (**la SP exSS11 classificata come R2, pertanto non è esclusa**);
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione **varia da € 75,00 a € 450,00**, ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda altresì che è vigente il **fermo permanente** della circolazione **per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**, in tutto il territorio regionale.

Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Provvedimenti antinquinamento in ambito civile

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** è disposto il **divieto** (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di **utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa** appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti;
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%.

Il divieto si applica alla **Fascia 1** del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai **300 m s.l.m.** ([dGR 7635/2008](#)). **Bareggio ha un'altitudine max di 149 mt. s.l.m., pertanto tale divieto si applica anche a Bareggio.**

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

I **controlli** sono effettuati dalle Città Metropolitane -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (**da 500 a 5.000 €**).

Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali (d.G.R. n. 2525/14).

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime teo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.

Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

La inosservanza delle disposizioni regionali comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00** prevista dall'art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06; mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA).

I Sindaci possono emettere provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, associati a campagne informative specifiche sulle conseguenze e sugli impatti di tali pratiche.

Si rammenta che l'abbruciamento di quantità **superiori ai piccoli cumuli** (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è **sempre vietata** in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.

Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di **"rifiuti urbani"** (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.